

Estratto dal Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007

Revisione parziale della LOC (pp. 61-64)

2.6 Organizzazione delle Frazioni e dei Quartieri

1. *Esigenza di modifica dell'attuale situazione legislativa*

1.1 *Situazione legislativa attuale*

La LOC prevede:

Suddivisioni

Art. 4

¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.

²Il numero e la denominazione delle frazioni possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento.

³Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione interna per quartieri o circondari disciplinandone il funzionamento e l'organizzazione.

Stante l'attuale LOC, l'organizzazione del territorio comunale in quartieri e in frazioni, così come la relativa organizzazione, è devoluta al Regolamento comunale. Non sono inoltre presenti nella LOC disposizioni con eventuali criteri da ossequiare perché un comparto di territorio possa essere definito quartiere. Per le frazioni si confronti l'art. 4 cpv. 1.

1.2 *Esigenza di modifica dell'ordinamento attuale*

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comprensori è emersa l'esigenza di trovare e dare forma a "canali" privilegiati, non corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione ivi residente potessero trovare particolare ascolto.

Vengono in sostanza rivendicati gremi ad hoc, in cui esprimere i bisogni e le posizioni delle diverse parti di territorio (perlopiù gli ex-Comuni). Questi gremi dovrebbero parimenti fungere da tramite con Municipi/amministrazioni comunali.

Accanto ad altre, si tratta di rivendicazioni volte ad evitare un appiattimento della vita sociale, comunitaria, ecc. nei Comuni che vengono conglobati. Vanno nella medesima direzione sollecitazioni nel senso di creare, in parallelo al nuovo Comune, Fondazioni, ecc., dotate di un capitale iniziale, con lo scopo di salvaguardare e promuovere culturalmente, paesaggisticamente, ecc. una porzione di territorio (vedi "progetto grande Verzasca", nell'ambito del quale era stato chiesto il sovvenzionamento di una Fondazione locale, controllata dall'Esecutivo, con l'obiettivo di promuovere interventi sul territorio dalla Valle Verzasca).

Poste queste premesse, si è incluso nella revisione della LOC un riesame della normativa attuale in tema di organizzazione di quartieri e frazioni.

2. Orientamenti

2.1 Verifica dell'esigenza di una regolamentazione dettagliata a livello di LOC

Le rivendicazioni di cui sopra sono senz'altro legittime. Va tuttavia considerato che nell'attuale panorama comunale non emerge una reale ed effettiva esigenza di creare, a livello di frazioni o quartieri, organi che intervengano in modo vincolante nel processo decisionale comunale.

Non sono pertanto date le premesse per sviluppare nella LOC l'organizzazione di frazioni o quartieri, stravolgendo l'impostazione attuale che lascia voce in capitolo al Regolamento comunale. Ciò è stato pure confermato in sede di consultazione (cfr. prese di posizione ACUTI e Co.re.ti.). Infatti:

- a livello di legislativo, attraverso lo strumento dei circondari elettorali stabiliti dal Regolamento comunale (art. 93a LEDP), è già data ai partiti la possibilità di garantire l'elezione di un minimo di rappresentanti delle diverse parti di territorio. Mediante il ricorso ai circondari è quindi aperta una via alle forze politiche per favorire una partecipazione di rappresentanti dei vari comparti di territorio;
- finora anche in Comuni di dimensioni medio-grandi non è mai emersa l'esigenza di creare e organizzare quartieri o frazioni. Sollecitare nella LOC i Comuni ad una regolamentazione in questa direzione potrebbe voler dire obbligare a creare una struttura di cui non v'è bisogno. In questi Comuni forze vive della società (associazioni, singoli cittadini, ecc.) si sono da sempre fatte promotrici di manifestazioni a soddisfazione della popolazione residente;
- spingere per un'organizzazione locale, laddove non necessario, potrebbe inoltre creare ostacoli ad una progressiva coesione fra le diverse parti del nuovo Comune;
- i nuovi Comuni sorti da aggregazione, ove può essere recepito maggiormente il bisogno di un'organizzazione locale, hanno già regolamentato senza problemi nel ROC la medesima; ciò sulla base dell'attuale LOC. Non sono emersi particolari problemi in merito e i relativi disposti hanno potuto essere approvati dalla Sezione Enti locali.

Date le esposte premesse, non si ritiene di prevedere norme dettagliate in materia a livello di LOC. Come ora, quartieri e frazioni e la relativa organizzazione dovranno essere regolati nel ROC. Sarà pertanto il Regolamento comunale a statuire su aspetti quali: numero e estensione di quartieri e frazioni, gremi all'interno degli stessi e relativi ambiti di azione, eventuale supporto da parte di servizi dell'amministrazione comunale, obblighi di incontro con la popolazione, indennità ai rappresentanti in Commissioni di quartiere, ecc.

2.2 Mantenimento della funzione essenzialmente consultiva delle Commissioni di Quartiere/Frazione

Parimenti non si riscontra un interesse prevalente affinché a Commissioni o Assemblee di Quartiere/Frazione sia data, previa norma nella LOC, voce in capitolo vincolante su argomenti che concernono il relativo comparto di territorio (vedi ad esempio per questioni di carattere pianificatorio e di edilizia pubblica, viarie, ambientali, sociali e culturali, ecc.).

Il rischio, da evitare, è quello di un'interferenza non facilmente delimitabile e gestibile nelle competenze degli organi istituzionali del Comune (Municipio e Consiglio comunale). La valenza delle Commissioni, entro i compiti e le facoltà che il Regolamento comunale loro attribuirà, continuerà ad essere essenzialmente consultiva.

2.3 Vincoli per gli organi istituzionali del Comune?

Affinché Commissioni, Assemblee di Quartiere/Frazione, ecc. possano esercitare pienamente il loro ruolo consultivo è essenziale che gli organi istituzionali si attivino nei termini previsti dal

Regolamento comunale (vedi ad esempio con incontri quadriennali con la popolazione dei quartieri, ecc.).

Di conseguenza occorre relativizzare il principio dell'art. 91 cpv. 3 (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio). Va pure rivisto l'art. 112 LOC per quel che attiene all'informazione vis à vis alla popolazione o agli organi di quartieri e frazioni.

In merito ad un obbligo per i Municipi, previsto nell'avamprogetto messo in consultazione, di incontrare la popolazione dei quartieri/frazioni almeno una volta al quadriennio: lo stesso è stato recepito quale ingerenza eccessiva nell'autonomia comunale; si è piuttosto propensi a demandare in toto l'organizzazione dei rapporti fra Municipio e quartieri/frazioni al ROC (cfr. prese di posizione ACUTI e Co.re.ti.).

È innegabile l'importanza che nella società democratica riveste il contatto tra la popolazione e i propri rappresentanti eletti, a maggior ragione quando come oggi si assiste ad un progressivo declino dell'interesse manifestato dai cittadini per la cosa pubblica. Può però infine essere condivisa la tesi secondo cui il contesto locale deve essere in grado di sollecitare, quando lo ritiene opportuno, il Municipio ad incontri, informazioni ecc. indirizzati alla popolazione. Se del caso gli stessi, con la relativa regolamentazione, possono essere liberamente codificati a livello di ROC.

3. Modifiche legislative

Qui di seguito le proposte di modifica, di portata marginale, da apportare agli art. 4, 91 e 112 LOC.

Art. 4

Suddivisioni

Art. 4

¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. **Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini (1).**

²Il numero e la denominazione delle frazioni e **dei quartieri** possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento **(2). Il regolamento comunale disciplina l'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, il loro funzionamento. I relativi organi hanno funzione consultiva (3).**

Commento:

L'attuale art. 4 viene riformulato:

- (1)** Al capoverso 1 si aggiunge che il Regolamento comunale potrà pure prevedere una suddivisione per quartieri (attuale cpv. 3). Si abbandona inoltre il concetto di circondari, disueto, dell'attuale cpv. 3. Possono semmai essere stabiliti circondari elettorali secondo la legge speciale (LEDP).
- (2)** Al cpv. 2 viene aggiunto "quartieri".
- (3)** Si prevede sempre al cpv. 2 che il Regolamento comunale disciplini l'organizzazione e il funzionamento sia delle frazioni che dei quartieri.

Art. 91

Delegazioni e commissioni

Art. 91 cpv. 3

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. **Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4. (1)**

Commento:

- (1) Il rimando agli articoli di regolamento comunale sull'organizzazione di quartieri/frazioni ha l'obiettivo di relativizzare il principio dell'art. 91 cpv. 3 (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio). Il Municipio o eventualmente il CC saranno piuttosto tenuti ad agire nel senso stabilito in merito dal Regolamento comunale.

Art. 112

Informazione

Art. 112 cpv. 2

²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i **disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4. (1)**

Commento:

- (1) Vale il discorso fatto per l'art. 91. Occorre che soprattutto il Municipio nella sua informazione si attivi come previsto dal Regolamento comunale all'indirizzo di quartieri, ecc.

Estratto dal Rapporto al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 Revisione parziale della LOC (pp. 5-6)

Art. 4 cpv. 2, 3 e 4 – Suddivisioni

MESSAGGIO	COMMISSIONE
<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità; il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>²Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento; il regolamento comunale disciplina l'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, il loro funzionamento; i relativi organi hanno funzione consultiva.</p>	<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, <u>riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</u></p> <p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>

Posizione messaggio governativo

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comprensori è emersa l'esigenza di trovare e dare forma a "canali" privilegiati, non corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione ivi residente potessero trovare particolare ascolto.

Vengono in sostanza rivendicati gremi ad hoc, in cui esprimere i bisogni e le posizioni delle diverse parti di territorio (perlopiù gli ex-Comuni). Questi gremi dovrebbero parimenti fungere da tramite con Municipi/amministrazioni comunali.

Accanto ad altre, si tratta di rivendicazioni volte ad evitare un appiattimento della vita sociale, comunitaria, ecc. nei Comuni che vengono conglobati. Vanno nella medesima direzione sollecitazioni nel senso di creare, in parallelo al nuovo Comune, Fondazioni, ecc., dotate di un capitale iniziale, con lo scopo di salvaguardare e promuovere culturalmente, paesaggisticamente, ecc. una porzione di territorio (vedi "progetto grande Verzasca", nell'ambito del quale era stato chiesto il sovvenzionamento di una Fondazione locale, controllata dall'Esecutivo, con l'obiettivo di promuovere interventi sul territorio dalla Valle Verzasca).

Poste queste premesse, si è incluso nella revisione della LOC un riesame della normativa attuale in tema di organizzazione di quartieri e frazioni.

Posizione della Commissione

L'art. 4 ha subito due tipi di modifiche: la prima è di carattere formale e riguarda la sistemazione dei capoversi, la seconda è di carattere sostanziale. La Commissione ha confermato che gli organi delle frazioni e dei quartieri hanno solo funzione consultiva, ma hanno il diritto di ricevere una risposta alle loro sollecitazioni da parte del municipio. Saranno i singoli Comuni, tramite il loro regolamento, a stabilire entro quando tale risposta deve essere fornita. In questo modo la Commissione vuole far sì che gli organi di quartiere o di frazione, se si è deciso per la loro istituzione, ricevano un'attenzione costante da parte del municipio.